



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Prot. com.le n. 13975

Reg. Public. Nr __429 del 03/05/2010

Pubblicazione all'Albo comunale dal 03/05/2010 al 18/05/2010

Pubblicazione nella rete intranet del Comune in data 03/05/2010

Pubblicazione nel sito del Comune in data 03/05/2010

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 si pubblica il codice disciplinare dei dipendenti del comparto. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso delle sedi di lavoro.

^^^^^^^^

Codice disciplinare per il personale non dirigenziale degli Enti Locali

(art. 3 del CCNL 11.04.2008 ed artt. 55 e 55bis-septies del D.Lgs. 165/2001 come modificati dagli artt. 68 e seguenti del D.Lgs. 150/2009)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6 dell'art 3 del CCNL EE.LL. 11.04.2008, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Tabella riepilogativa delle sanzioni

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 3 comma 4 CCNL EE.LL. 11.04.2008	<p>a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;</p> <p>b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;</p> <p>c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;</p> <p>d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;</p> <p>e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;</p> <p>f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, purché non reiterati.</p>	<p>Rimprovero verbale o rimprovero scritto o multa di importo pari a 4 ore di retribuzione</p> <p>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.</p>

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 3 comma 5 CCNL EE.LL. 11.04.2008	<p>recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;</p> <p>particolare gravità delle mancanze previste al comma 4 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008;</p> <p>arbitrario abbandono del servizio; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata</p>	<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di <u>10 giorni</u></p>



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

	<p>dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;</p> <p>ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;</p> <p>svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;</p> <p>— (1)</p> <p>g) comportamenti non reiterati minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;</p> <p>h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;</p> <p>i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;</p> <p>j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona, purché non reiterati;</p> <p>k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno;</p> <p>l) — (1)</p>	
--	--	--

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 3 comma 6 CCNL EE.LL. 11.04.2008	a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; b) — (1)	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da <u>11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi</u>



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

	<p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;</p> <p>d) — (1)</p> <p>e) — (1)</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona purché non reiterati;</p> <p>g) soggetti che avvallino, aiutino o permettano comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.</p> <p>h) Alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;</p> <p>i) Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per l'ente.</p>	<p>Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000 come modificato dall'art 10 del CCNL 9.05.2006 (retribuzione base mensile), nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.</p>
--	--	--

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 55bis comma 7 D.Lgs 165/01	Rifiuto, senza giustificato motivo, di collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero resa di dichiarazioni false o reticenti da parte del lavoratore, appartenente alla stessa pubblica amministrazione o ad una diversa, che sia a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso.	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 15 giorni , commisurata all'illecito contestato nel procedimento disciplinare connesso

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
-------------	--------------------------	----------



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Art 55sexies comma 1 D.Lgs 165/01	Violazione da parte del lavoratore degli obblighi della prestazione lavorativa stabiliti da norme, regolamenti, contratti collettivi di lavoro od individuali, da provvedimenti dell'amministrazione o da codici di comportamento, che abbia comportato condanna per la pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante.	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi , in proporzione all'entità del risarcimento, fatta salva altra sanzione disciplinare.
---	---	---

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 55sexies comma 3 D.Lgs 165/01	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare.	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 3 mesi , in proporzione alla gravità della sanzione disciplinare omessa
Art 55septies comma 6 D.Lgs 165/01	Mancata osservanza delle disposizioni sui controlli sulle assenze	

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 55sexies comma 2 D.Lgs 165/01	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza od incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento.	Collocamento in disponibilità con rideterminazione delle mansioni e della qualifica , ai fini dell'eventuale ricollocamento del lavoratore. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
Art 3 comma 7 CCNL EE.LL. 11.04.2008	<p>a) Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;</p> <p>b) Recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c) dell'art 3 del CCNL 11.04.2008 (occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati);</p> <p>c) — (1)</p> <p>d) — (1)</p> <p>e) — (1)</p> <p>f) — (1)</p> <p>g) — (1)</p> <p>h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;</p> <p>j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti;</p> <p>Ingiustificato rifiuto del trasferimento</p>	<p>Licenziamento con preavviso</p>



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

<p>Art 55quater comma 1 lett c) D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55quater comma 1 lett b) D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55quater comma 2 D.Lgs 165/01</p>	<p>disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio;</p> <p>Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</p> <p>Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001</p>	
--	--	--

Riferimenti	Fattispecie disciplinari	Sanzioni
<p>Art 3 comma 8 CCNL EE.LL. 11.04.2008</p>	<p>a) — (1) b) — (1) c) condanna passata in giudicato: 1) per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000; 2) per gravi delitti commessi in servizio;</p>	<p>Licenziamento senza preavviso</p>



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

<p>Art 55quater comma 1 lett a) D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55quater comma 1 lett d) D.Lgs 165/01</p> <p>Art 55quater comma 1 lett e) D.Lgs 165/01</p>	<p>3) per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;</p> <p>d) — (1)</p> <p>e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;</p> <p>f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;</p> <p>g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.</p> <p>Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. (fermo restando l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art 55 quinquies del D.Lgs 165/01).</p> <p>Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera.</p> <p>Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</p>	
--	--	--



CITTA' DI MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Art 55quater comma 1 lett f) D.Lgs 165/01	Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione comunque denominata del rapporto di lavoro.	
---	--	--

(1) fattispecie non più considerate in quanto superate dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs 150/2009.

4. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 dell'art 3 del CCNL 11.04.2008 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

5. Al presente codice disciplinare, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del presente codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

6. Il presente codice disciplinare ha efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.

7. Per le infrazioni disciplinari che sono venute a conoscenza del responsabile competente a promuovere l'azione disciplinare nel periodo antecedente alla data di efficacia del presente codice disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 del CCNL dell' 11.04.2008.

§ § §

Monselice, 27 aprile 2010

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
f° Cavallin dr.ssa Ornella